

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL
CANONE PATRIMONIALE DI
CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

TITOLO PRIMO

AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 1, comma 821, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, disciplina il "Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" (in seguito: canone).
2. Il canone, sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ed è comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e di regolamento, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
3. Il presente regolamento contiene i principi e le disposizioni riguardanti le occupazioni di qualunque natura, sia permanenti che temporanee, di beni appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile della Provincia, nonché le occupazioni di aree di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio; disciplina altresì i criteri per la determinazione e applicazione del canone, le modalità per la richiesta, il rilascio, la revoca e la decadenza dell'atto di concessione o autorizzazione, la misura delle tariffe di occupazione, le modalità e i termini per il versamento e la riscossione del canone, le riduzioni, le esenzioni e le sanzioni da applicare.

Articolo 2

Presupposto del canone

1. Il presupposto del canone è l'occupazione, anche abusiva, di aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia e degli spazi soprastanti o sottostanti le stesse aree, è altresì assoggettata al canone l'esposizione, anche abusiva, di mezzi pubblicitari in vista delle strade provinciali, se effettuata al di fuori dei centri abitati, come delimitati dal Codice della Strada.

Articolo 3

Definizioni oggettive e ambito territoriale

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento non sono considerati i tratti di strada provinciale situati all'interno dei centri abitati di Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.

Articolo 4

Tipologia delle occupazioni

1. Chiunque intenda occupare aree o spazi pubblici di pertinenza della Provincia, deve preventivamente ottenere dalla Provincia stessa – o dal Comune, per le strade provinciali che attraversano centri abitati di Comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti - il rilascio della concessione per le occupazioni permanenti e l'autorizzazione per le occupazioni temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, la cui durata - risultante dal provvedimento di concessione - non sia inferiore all'anno, anche se realizzate senza l'impiego di manufatti o impianti stabili.
3. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata - risultante dall'atto di autorizzazione - è inferiore all'anno; in caso di occupazioni periodiche, le autorizzazioni possono essere rilasciate per più annualità; sono comunque considerate temporanee le occupazioni per lo svolgimento dell'attività edilizia.
4. Sono occupazioni abusive quelle realizzate in assenza di concessione o autorizzazione, con un uso diverso da quello previsto nel titolo, quelle eccedenti lo spazio concesso, quelle che si protraggono oltre il termine stabilito; le occupazioni abusive si considerano permanenti se sono realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile.

Articolo 5

Durata delle concessioni ed autorizzazioni.

- 1.** Salvo diverse disposizioni di legge, le concessioni per l'occupazione di aree di proprietà della Provincia hanno la durata massima di:
 - 29 anni per gli impianti a rete con condotte e cavi in sotterraneo o con strutture sopraelevate;
 - 3 anni per le autorizzazioni relative alle installazioni di mezzi pubblicitari.
- 2.** La durata delle concessioni relative all'occupazione del suolo, soprassuolo e sottosuolo per l'impianto dei servizi pubblici è determinata in base alla durata fissata per i servizi stessi dalle leggi e dagli atti di concessione che li riguardano. In assenza vale quanto disposto per le concessioni permanenti al precedente comma 1.
- 3.** Le concessioni ed autorizzazioni sono rinnovabili alla scadenza su richiesta dell'interessato e possono essere revocate in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza obbligo di indennizzo.

TITOLO SECONDO

PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI DI OCCUPAZIONE

Articolo 6

Attivazione del procedimento amministrativo

- 1.** L'istanza per il rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione deve contenere:
 - a) nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale, l'indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e del codice fiscale; nel caso di richiedente diverso dalla persona fisica, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale, la PEC, nonché le generalità del legale rappresentante; in ogni caso l'istanza è corredata della copia fotostatica di un documento di riconoscimento del richiedente;
 - b) l'individuazione della porzione di suolo o spazio pubblico la cui utilizzazione particolare è oggetto dell'istanza, della progressiva stradale chilometrica e del lato strada interessato; nell'ambito dei centri abitati è altresì da indicare la via e il numero civico;
 - c) la misura, espressa in metri quadrati, e la durata dell'occupazione;
 - d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;

- e) la descrizione dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione di un manufatto;
- f) l'impegno espresso del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nonché l'impegno a versare la cauzione eventualmente richiesta per la specifica occupazione;
- g) l'attestazione di versamento dei diritti di istruttoria.

2. L'istanza deve essere corredata dagli elaborati grafici relativi alla particolare tipologia di occupazione.

Articolo 7

Istruttoria della domanda

1. Ove la domanda risulti incompleta, la Provincia - entro 30 giorni dalla presentazione della stessa – richiede le integrazioni necessarie.
2. La regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 15 giorni dalla richiesta.
3. La richiesta di integrazione sospende il termine di conclusione del procedimento.

Articolo 8

Deposito cauzionale

1. Per occupazioni che possono cagionare danni al suolo pubblico, o che richiedono il ripristino dei luoghi, può essere richiesto un deposito cauzionale, in relazione alla natura, all'importanza ed alle caratteristiche tecniche dell'opera da eseguire, nonché alla entità della manomissione del suolo pubblico richiesta dalla esecuzione dell'opera stessa.
2. La cauzione è vincolata all'adempimento delle condizioni imposte con il provvedimento e viene restituita a lavori ultimati, detraendo tutte le spese per le riparazioni degli eventuali danni arrecati.
3. Per lo svincolo del deposito cauzionale l'interessato deve attestare la regolare esecuzione dei lavori, nonché la loro conformità a quanto autorizzato o concesso.
4. La Provincia ha facoltà di richiedere l'attestazione di regolare esecuzione dell'opera, a firma di professionista abilitato, laddove trattasi di interventi di particolare complessità.

5. Il deposito cauzionale viene svincolato non prima di 6 mesi e non oltre 12 mesi dalla data di comunicazione di fine lavori e regolare esecuzione, dopo il riscontro positivo effettuato dal Servizio di vigilanza stradale della Provincia.

6. Qualora i lavori eseguiti non siano conformi all'autorizzazione o alla concessione, la Provincia assegna un termine massimo di sei mesi per provvedere alla regolarizzazione, trascorso il quale vi provvederà d'ufficio, incamerando la cauzione e fatta salva la facoltà di richiedere ulteriori somme per i danni arrecati.

Articolo 9

Rilascio del provvedimento

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione che legittima l'occupazione è rilasciato previo il pagamento del canone, se dovuto.

2. Il richiedente non può pretendere la restituzione della somma pagata a titolo di spese d'istruttoria nel caso di reiezione della domanda o nel caso di non accettazione delle condizioni imposte con l'atto o in caso di rinuncia dopo l'accettazione.

3. Non viene rilasciato il titolo in caso di morosità del richiedente nei confronti della Provincia per canoni pregressi. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda al regolare versamento delle rate nelle scadenze prefissate.

Articolo 10

Contenuto del provvedimento

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione, che costituisce il titolo in base al quale il richiedente può dare avvio all'occupazione, contiene:

a) la denominazione della strada provinciale interessata e la progressiva chilometrica, in caso di occupazione stradale;

b) l'oggetto della concessione o autorizzazione;

c) l'ubicazione;

d) i dati dell'intestatario;

e) la superficie dell'area da occupare;

f) le eventuali prescrizioni di natura tecnica;

g) la durata;

h) l'indicazione della tariffa applicata per la determinazione del canone e le regole per il suo versamento.

2. Le concessioni e le autorizzazioni sono rilasciate senza pregiudizio dei diritti dei terzi.

Articolo 11

Principali obblighi del concessionario e del titolare dell'autorizzazione

- 1.** Il concessionario e il titolare dell'autorizzazione sono tenuti a rispettare le disposizioni del presente regolamento e del titolo conseguito e a sottoscrivere per accettazione il disciplinare tecnico, nel quale vengono fissate le condizioni e le prescrizioni vincolanti.
- 2.** Il concessionario e il titolare dell'autorizzazione, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, sono tenuti al ripristino dello stato dei luoghi entro il termine finale di validità dell'atto. Qualora ciò non avvenga la Provincia procede d'ufficio, con addebito delle spese al trasgressore.
- 3.** Il concessionario e il titolare dell'autorizzazione deve custodire i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e esibirli a richiesta del personale incaricato dalla Provincia.
- 4 .** Il concessionario e il titolare dell'autorizzazione sono tenuti ad effettuare il versamento del canone alle scadenze prefissate, qualora non già interamente versato all'atto del rilascio del provvedimento.

Articolo 12

Subentro nelle concessioni e autorizzazioni

- 1.** L'autorizzazione e la concessione di occupazione di suolo pubblico hanno carattere personale e non possono essere cedute o trasferite a terzi.
- 2.** Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca la gestione o la proprietà di un'azienda o di un ramo aziendale, ovvero in caso di successione tra vivi o a causa di morte, il subentrante è tenuto ad attivare il procedimento la volturazione del titolo.

Articolo 13

Rinnovo e disdetta delle concessioni e autorizzazioni

- 1.** Le autorizzazioni e le concessioni possono essere rinnovate, salvo i casi in cui siano mutate le condizioni rispetto alla data del rilascio. Per le occupazioni temporanee è ammessa la richiesta di proroga, debitamente motivata.

2. Sei mesi prima della scadenza di una concessione per l'occupazione permanente e 30 giorni prima della scadenza di un'autorizzazione per occupazione temporanea, il titolare può richiederne il rinnovo.

3. Non sono rinnovati i provvedimenti se non sono state versate interamente le somme dovute per l'occupazione precedente.

4. Il soggetto titolare di concessione o di autorizzazione ha facoltà di presentare disdetta anticipata rispetto alla scadenza ordinaria, previo ripristino dello stato dei luoghi. Per le occupazioni permanenti il canone annuo rimane dovuto, ma viene applicata una riduzione percentuale commisurata per il periodo residuo. Per le occupazioni temporanee la disdetta non sottrae all'obbligo del versamento del canone dovuto.

Articolo 14

Revoca e decadenza della concessione e dell'autorizzazione

1. La Provincia può revocare o modificare in qualsiasi momento il provvedimento di concessione o di autorizzazione qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse.

2. Nell'atto di revoca vengono indicati i termini e le modalità per il ripristino dello stato dei luoghi; la revoca non dà diritto ad alcuna indennità, salvo la restituzione del canone corrisposto per il periodo di mancata occupazione.

3. Il concessionario e il titolare dell'autorizzazione decadono dalla titolarità dell'atto nei seguenti casi:

- a) qualora non vengano osservate le prescrizioni tecniche impartite;
- b) per violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico.
- c) per mancato o parziale versamento del canone alle scadenze previste.

TITOLO TERZO

DISCIPLINA DEL CANONE

Articolo 15

Soggetto tenuto al pagamento del canone

- 1.** Il canone è dovuto alla Provincia dal titolare dell'autorizzazione o della concessione per l'occupazione ovvero dal soggetto che effettua l'occupazione

o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, il soggetto pubblicizzato è obbligato in solido con il titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero con colui che effettua la diffusione del messaggio pubblicitario.

2. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso, in caso di contitolarità, viene effettuato in base ai principi della solidarietà nell'obbligazione tra i condebitori.

Articolo 16

Determinazione della superficie di occupazione

1. La misura della superficie di occupazione è determinata dall'atto di concessione o autorizzazione.
2. Nel caso di occupazione di soprassuolo, la superficie di occupazione è costituita dalla proiezione verticale al suolo del mezzo di occupazione.
3. Le superfici di occupazione di cui ai commi 1 e 2 sono espresse in metri quadrati, salvo che per la particolarità dell'occupazione non sia più adeguato il metro lineare e quelle inferiori al metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato.
4. Non sono soggette al pagamento del canone le occupazioni che in relazione alla medesima superficie di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.

Articolo 17

Distributori di carburante e stazioni di ricarica elettrica

1. Per le occupazioni effettuate con impianti per la distribuzione del carburante, la superficie di riferimento è quella dell'aiuola spartitraffico.
2. Per le occupazioni con impianti di ricarica per i veicoli elettrici si considera lo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli.

Articolo 18

Criteri determinativi della tariffa del Canone per le occupazioni

1. Per le occupazioni di cui all'art. 2, il canone è determinato in base alla tariffa prevista per la tipologia dell'occupazione, parametrata alla superficie occupata e alla durata dell'occupazione.

Articolo 19

Occupazioni con condutture, cavi ed impianti in genere

1. Per le occupazioni permanenti del territorio provinciale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa pari a euro 1,50 per il numero complessivo delle utenze presenti nei Comuni nell'ambito territoriale provinciale. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800,00.
2. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. All'uopo il soggetto tenuto al Canone deve presentare specifica dichiarazione alla Provincia da inviare, mediante posta elettronica certificata entro il 30 aprile di ciascun anno. Entro lo stesso termine il soggetto è tenuto al versamento in un'unica soluzione del Canone annuo attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Articolo 20

Tariffe

1. **La tariffa annua**, nel caso di esposizione permanente di mezzi pubblicitari è pari ad **€ 36,00 per mq. di superficie del cartello**; nel caso di esposizione temporanea la tariffa giornaliera è di € 0,20 per mq. di superficie del cartello.
2. La tariffa annua per le occupazioni permanenti del suolo pubblico è pari a € 10,00 per mq.; nel caso di occupazione temporanea la tariffa giornaliera è di € 0,80 per mq. **Per le occupazioni del sottosuolo o dello spazio sovrastante** la predetta tariffa è ridotta della metà.
3. La tariffa annua per le occupazioni permanenti del suolo pubblico ad uso distributori di carburante e stazioni di ricarica elettrica è pari a € 8,00 per mq.

Articolo 21

Regole per la quantificazione del Canone

1. **Per le occupazioni permanenti** il canone è dovuto per ogni anno o frazione di anno solare successivo per cui si protrae l'occupazione; la misura del canone è determinata moltiplicando la tariffa standard annua per la superficie occupata.
2. Per le occupazioni temporanee il canone è calcolato moltiplicando la tariffa standard giornaliera per la superficie occupata e per la durata dell'occupazione.
3. Per i mezzi pubblicitari permanenti il canone è dovuto per ogni anno o frazione di anno solare successivo per cui si protrae l'occupazione; la misura del canone è determinata moltiplicando la tariffa standard annua per la superficie del cartello.
4. Per i mezzi pubblicitari temporanei il canone è calcolato moltiplicando la tariffa giornaliera per la superficie del cartello e per la durata dell'esposizione.

Articolo 22

Esenzioni

1. Sono esenti dal Canone:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 917/1986, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
 - c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
 - d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima;
 - e) le occupazioni di aree cimiteriali;

- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono;
- h) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate;
- i) le occupazioni temporanee con tende o simili, fisse o retrattili;
- l) le occupazioni permanenti per accessi carrabili o pedonali.

Articolo 23

Modalità e termini per il versamento

1. Per le occupazioni permanenti il pagamento del canone va effettuato entro il 31 marzo.
2. Per le occupazioni temporanee il pagamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio dell'autorizzazione.

Articolo 24

Controllo dei versamenti

1. Il Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile, Patrimonio ed edilizia della Provincia provvede alla verifica dei versamenti dovuti.
2. In caso di mancato o parziale versamento, il medesimo Servizio provvede ad inviare una comunicazione di addebito al titolare, invitandolo alla regolarizzazione del versamento delle somme dovute, con la maggiorazione degli interessi di mora, conteggiati al tasso legale aumentato di due punti percentuali.
3. In difetto di versamento delle somme nei tempi di cui al comma 2 la concessione o autorizzazione si intende decaduta e l'occupazione diviene abusiva.

Articolo 25

Accertamento

1. Il Servizio Bilancio della Provincia provvede all'accertamento dell'entrata sulla base di un elenco dei soggetti debitori fornito dal Servizio Infrastrutture,

Mobilità sostenibile, Patrimonio ed edilizia, il quale provvede successivamente alla verifica ed al recupero dei canoni non versati alle scadenze mediante notifica ai soggetti tenuti al versamento di un atto finalizzato alla riscossione, con l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento degli importi indicati entro 60 giorni dalla notifica.

2. L'atto di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi 60 giorni dalla notifica, senza necessità di preventiva notifica della cartella esattoriale di pagamento o dell'ingiunzione fiscale.

Articolo 26

Sanzioni e indennità

1. Alle occupazioni abusive si applicano:
 - a) l'indennità, pari al canone maggiorato del 50%, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile;
 - b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra un minimo non inferiore all'ammontare dell'indennità come determinata alla precedente lettera a) ed un massimo non superiore al doppio della stessa.
2. Nei casi di occupazione e diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, l'accertatore intima al trasgressore la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario e il ripristino dello stato dei luoghi.
3. Le altre violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura da euro 25,00 a euro 500,00.
4. Nei casi di omesso, parziale o tardivo versamento del canone alla scadenza, è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pari ad un punto percentuale del canone per ogni giorno di ritardo fino al trentesimo. Per ritardi superiori ai 30 giorni si applica la sanzione pari al 30 per cento dell'ammontare del canone. La sanzione non può comunque essere inferiore a euro 25,00, né superiore a euro 500,00.
5. Le sanzioni di cui ai commi precedenti sono irrogate mediante l'atto previsto dall'art. 1, comma 792, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.
6. L'accoglimento della richiesta di regolarizzazione dell'occupazione o della diffusione abusiva di messaggio pubblicitario è subordinata alla preventiva regolarizzazione del versamento di tutte le somme dovute a seguito dell'abuso.

7. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada.

Articolo 27

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute a titolo di canone unico e di sanzione è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dalla Provincia per la rimozione di materiali, manufatti, impianti e mezzi pubblicitari, nonché per il ripristino dello stato dei luoghi in caso di occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi.

Articolo 28

Interessi

1. La misura annua degli interessi applicati sugli atti di accertamento è fissata nella misura pari al tasso di interesse legale di cui all'articolo 1284 del codice civile, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli stessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.
2. In caso di omesso o parziale versamento del canone si applicano gli interessi legali dal giorno successivo alla scadenza e fino alla data di emissione dell'atto di accertamento esecutivo. In caso di tardivo versamento gli interessi si applicano dal giorno successivo la scadenza fino alla data del pagamento effettuato.

Articolo 29

Rimborsi

1. Le richieste di rimborso devono essere adeguatamente documentate e sono presentate entro il termine di cinque anni, da computarsi dalla data del versamento non dovuto.
2. La Provincia emette un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni, decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza. Non si procede al rimborso di somme inferiori a euro 20,00.
3. I rimborsi per le somme pagate e non dovute per l'anno in corso possono essere compensati con somme dovute nello stesso anno.

4. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi al tasso di interesse legale, a decorrere dalla data del versamento non dovuto.

TITOLO QUARTO

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 30

Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data della esecutività della deliberazione di approvazione, con decorrenza 1/1/2021.
2. Sono abrogati l'art. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33 del REGOLAMENTO TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE REGOLAMENTO PER LE CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI (approvato con Deliberazione del Consiglio n. 1995/11403/2612 del 19/09/1995 e succ. mod.) e ogni altra disposizione regolamentare incompatibile con quelle del presente regolamento.
3. Il presente regolamento si applica anche alle occupazioni e alle esposizioni pubblicitarie in corso; la Provincia verifica per ogni titolo rilasciato l'adeguatezza degli importi da versare per ciascun anno, comunicando al titolare l'importo del canone dovuto.